

Il Comune di Benevento all'avanguardia nelle politiche di protezione della popolazione dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici

Stop alle "antenne selvagge"

Approvato il regolamento per gli impianti di telefonia mobile

Il 28 dicembre scorso il consiglio comunale di Benevento ha approvato definitivamente il regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi per la telefonia mobile, strumento urbanistico per controllare e contenere l'inquinamento generato dalle onde radio dei cellulari e minimizzare l'esposizione della popolazione ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, coerente con la disposizione normativa 36/2001 che attribuisce ai comuni competenze in materia.

Il regolamento adottato dal Comune di Benevento è solo in apparenza un argomento squisitamente tecnico.

In realtà è un provvedimento che interessa tutti, perché concerne i rischi che i cittadini possono correre laddove la presenza di impianti per la telefonia mobile sia incontrollata.

Per comprendere appieno la portata del regolamento approvato dal consiglio comunale, bisogna comunque entrare nello specifico e appurare il significato del principio di precauzione nonché i contenuti principali della legge quadro di cui si è dotata l'Italia.

Il principio di precauzione è adottato in Italia, Austria (nel Land di Salisburgo), Svizzera e nella regione dei Valloni in Belgio, e comporta una forte cautela nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti e un impegno altrettanto intenso per il risanamento delle opere esistenti laddove si riconosca che l'inquinante può avere effetti non desiderati.

«Il dibattito scientifico sulla protezione delle popolazioni e dei lavoratori dai campi elettromagnetici - afferma il professor Livio Giuliani - si interroga oggi sull'applicabilità del principio di precauzione in questa materia, recepito nella legislazione europea, ma ancora sconosciuto da diversi paesi. Stati Uniti e Gran Bretagna, invece, operano utilizzando il principio di prudent avoidance che introduce misure di precauzione solo in fase progettuale per i nuovi insediamenti produttivi ma non contempla la possibilità di risanamento di opere già effettuate».

L'Italia ha introdotto il principio di precauzione con l'articolo 1 della legge 36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che detta i principi fondamentali diretti ad a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

La stessa legge, come recita l'articolo 2, «ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e

Il regolamento è stato predisposto dal settore tecnico del Comune di Benevento con la consulenza del professor Livio Giuliani, uno dei massimi esperti mondiali di elettromog, dirigente di ricerca dell'IspeI (Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro), organismo del ministero della Salute e componente della commissione interministeriale che ha portato al varo della legge quadro 36 del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.



Il professor Livio Giuliani

300 GHz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione».

L'articolo 3 prevede che ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato

e) elettrodotti: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi dia-

gnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

L'articolo 3 delinea le funzioni dello Stato, relative, in particolare, alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio; alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.

I punti salienti del provvedimento

Pubblichiamo uno stralcio del regolamento per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi per la telefonia mobile approvato dal consiglio comunale nella seduta del 28 dicembre 2005

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telefonia mobile.

A tal fine concorre alla disciplina della costruzione, della modifica e dell'installazione delle stazioni radio-base e delle stazioni microcellulari, definite al successivo articolo 2, per il servizio di telefonia mobile.

Articolo 2

Definizioni

1. **Stazione radio-base**, nel seguito SRB: un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione per il servizio di telefonia mobile e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria.

La centralina e gli apparati sono di norma inseriti in una cabina di dimensioni e materiali di fabbricazione variabili.

In base alla dimensione il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio.

2. **Stazione microcellulare**, nel seguito SRB: stazione radio-base con potenza immessa al connettore di antenna non superiore a 3,5 W.

Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpate in unico circuito elettronico.

3. **Aree sensibili:** sono le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo, strutture socio-sanitarie, parchi, parchi-gioco e relative pertinenze, le aree adiacenti e le aree nell'immediata adiacenza.

Articolo 3

Rilevanza edilizia e urbanistica degli interventi

1. La costruzione, la modifica o l'installazione di una SRB o di una SRB costituiscono interventi di nuova edificazione e devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa sismica. L'autorizzazione o la denuncia di inizio attività ai sensi del Decr. legislativo 259/2003 equivalgono, a tutti gli effetti di legge, a permesso di costruire.

Articolo 5

Piano annuale di sviluppo delle reti di telefonia mobile

1. I licenziatari del servizio di telefonia mobile, al fine di favorire la programmazione degli interventi nel territorio comunale, potranno presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia, che ne garantirà la relativa riservatezza, il programma annuale di sviluppo delle loro reti di telefonia cellulare corredato da planimetria generale del territorio comunale in scala 1:5000 contenente l'ubicazione approssimata del sito delle SRB e delle SRB previste, nonché l'ubicazione delle SRB e delle SRB che già utilizzano o già sono in corso di installazione.

2. Il piano di cui al comma precedente sarà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno, e, per il primo anno, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comune convoca apposita conferenza di servizi che entro quarantacinque giorni valuta, allo stato degli atti, le previsioni del piano, indicando le condizioni e gli elementi eventualmente necessari per ottenere gli atti definitivi di assenso all'installazione

ne dei singoli impianti.

Dette indicazioni non possono essere modificate od integrate in sede di esame della singola istanza di autorizzazione o D.I.A. (dichiarazione inizio attività) se non in presenza di significativi elementi non valutati dalla conferenza di servizi.

4. Nel caso in cui le istanze di autorizzazione o le D.I.A. si riferiscano a SRB ovvero a SRB incluse in un piano di sviluppo già valutato favorevolmente, i termini dei relativi procedimenti sono ridotti di un terzo.

5. I licenziatari del servizio di telefonia mobile, che abbiano presentato il piano di sviluppo, non potranno installare impianti in contrasto con detto piano, se non in presenza di dimostrata necessità derivante da ragione di sicurezza ed ordine pubblico.

Di fatto, l'inclusione di un impianto nel piano annuale favorevolmente valutato dal Comune, costituisce parere preventivo favorevole ai sensi della normativa vigente alla installazione del manufatto.

Articolo 6

Criteri per l'ubicazione degli impianti di telefonia mobile

1. La costruzione e l'installazione delle SRB deve garantire il rispetto dei tetti di radiofrequenza previsti dalla normativa vigente e il rispetto della zona di interdizione e della zona di cautela previste dal documento tecnico della Conferenza tra i network italiani e l'IspeI (Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro) sottoscritto dalle principali industrie radiotelevisive nazionali e dai concessionari del servizio di telefonia mobile il 22 dicembre 1998.

2. Le suddette infrastrutture non potranno essere costruite o installate:

a) in aree sensibili, come definite nel precedente articolo 2;

b) sugli immobili compresi nell'elenco redatto dal Comune relativo a monumenti ed edifici ed aree di particolare importanza ai sensi del Decreto legislativo 490/99 ed allegato al presente regolamento, onde evitare pregiudizio alla conservazione o il godimento del valore culturale di detti beni anche ai correlati effetti prospettici, alla luce ed alle condizioni di ambiente e di decoro;

c) su strutture e immobili abusivi o privi del necessario certificato di abitabilità, ivi comprese le relative aree di pertinenza;

d) su aree di particolare pregio paesaggistico

3. Laddove l'eccessiva concentrazione delle installazioni, in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle zone agricole E3, possa avere impatto visuale in contrasto con il decoro degli edifici, sarà consentita l'installazione di un numero limitato di impianti radio-base per ogni fabbricato.

4. E' favorita l'installazione delle SRB su manufatti esistenti che per caratteristiche morfologiche ed altezza, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare rilevante impatto visuale.

In ogni caso:

a) l'altezza delle antenne sul tetto o sui terrazzi degli edifici non può eccedere la misura di metri lineari 7;

b) le antenne possono essere installate soltanto sul tetto o sui terrazzi o lastrici degli edifici che risultano essere, tra quelli sui quali è consentita e, di fatto, possibile l'installazione, più alti nel settore circolare di raggio di 50 metri ed angolo corrispondente all'angolo dell'isolinea a -3 dB del diagramma di irradiazione dell'antenna che si intende installare.

5. Gli impianti da ubicare sul territorio collinare dovranno essere costituiti da elementi non impattanti sotto il profilo paesaggistico e dovranno essere opportunamente dotati di segnaletica diurna e notturna, in conformità delle esigenze di sicurezza civile e militare.

E' favorita, altresì, la coesistenza di antenne sugli stessi supporti o tralicci, a condizione che sia minimizzata l'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

